Versione anonimizzata

Traduzione C-634/21-1

Causa C-634/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

15 ottobre 2021

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania)

Data della decisione di rinvio:

1° ottobre 2021

Ricorrente:

OQ

Resistente:

Land Hessen

6 K 788/20.WI

VERWALTUNGSGERICHT WIESBADEN (Tribunale amministrativo di Wiesbaden, Germania)

ORDINANZA

Nel procedimento contenzioso amministrativo promosso da

OQ,

(OMISSIS) ricorrente

(OMISSIS) contro

Land Hessen, rappresentato dal

Commissario per la protezione dei dati e la libertà d'informazione del Land Hessen

(OMISSIS) resistente

interveniente:

SCHUFA Holding AG (OMISSIS) avente ad oggetto la normativa sulla protezione dei dati

il Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunale amministrativo di Wiesbaden) – Sesta Sezione –

(OMISSIS) il 1° ottobre 2021 ha così deciso:

- I. Il procedimento è sospeso.
- II. La Corte di giustizia dell'Unione europea è chiamata a pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»):
- Se l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del 1. Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati; in prosieguo: il «RGPD»; GU 2016, L 119, pag. 1) debba essere interpretato nel senso che il calcolo automatizzato di un tasso di probabilità relativo alla capacità di un interessato di saldare in futuro un debito costituisce già una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produce effetti giuridici che riguardano l'interessato o che incide in modo analogo significativamente sulla sua persona, qualora tale tasso, calcolato sulla base di dati personali relativi all'interessato, sia trasmesso dal titolare del trattamento a un terzo titolare del trattamento e quest'ultimo basi prevalentemente su tale tasso la sua decisione sulla stipulazione, sull'attuazione o sulla cessazione di un contratto con l'interessato.
- 2. In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 il RGPD debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale il ricorso a un tasso di probabilità nella fattispecie relativo alla solvibilità e alla disponibilità a pagare di una persona fisica, che includa informazioni sui crediti di un certo comportamento futuro di una

persona fisica, allo scopo di decidere sulla stipulazione, sull'attuazione o sulla cessazione di un contratto con tale persona (scoring), è consentito solo se sono soddisfatte determinate ulteriori condizioni, meglio specificate nella motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale.

Motivazione

I.

- 1 Oggetto del procedimento è un ricorso contro il punteggio di scoring calcolato dall'interveniente SCHUFA Holding AG relativamente alla ricorrente. L'interveniente è un'agenzia privata tedesca di valutazione del credito che fornisce alle sue controparti contrattuali informazioni sul merito creditizio di terzi, tra cui, in particolare, consumatori. A tale scopo, l'interveniente calcola i cosiddetti punteggi di scoring, prevedendo, attraverso un procedimento matematico-statistico, la probabilità del comportamento futuro di una persona – come ad esempio il rimborso di un prestito – in base a sue determinate caratteristiche e senza che siano rivelate né le caratteristiche individuali su cui si basano i punteggi, né il procedimento matematico-statistico. Di conseguenza, il calcolo di punteggi di scoring si basa sul presupposto che assegnando una persona a un gruppo di altre persone con determinate caratteristiche comparabili che si sono comportate in un certo modo, si può prevedere un comportamento simile. Se la persona risponde a un determinato profilo, le viene attribuito il punteggio di scoring calcolato dall'interveniente, e detto punteggio sarà preso in considerazione nel processo decisionale del soggetto che in ultima istanza contratta con l'interessato, ad esempio un istituto di credito, nell'ambito della concessione di un prestito, con le relative conseguenze.
- 2 La ricorrente si è vista rifiutare il credito da un terzo a seguito di informazioni negative fornite dall'interveniente. Di conseguenza, la ricorrente ha chiesto all'interveniente l'accesso ai dati conservati, oltre alla cancellazione di quelle che considerava iscrizioni inesatte. Il 10 luglio 2018, l'interveniente ha fornito alla ricorrente l'informazione sulla sua classificazione presso l'interveniente con un punteggio di scoring pari a 85,96 %. Inoltre, con lettere dell'8 agosto 2018 e del 23 agosto 2018, l'interveniente ha comunicato, in termini generali, alla ricorrente il funzionamento basilare del suo calcolo del punteggio di scoring, senza però indicare le singole informazioni incluse nel calcolo e il loro peso. L'interveniente non sarebbe obbligata a rivelare i metodi di calcolo, poiché questi sarebbero coperti da segreto industriale e commerciale. L'interveniente ha anche dichiarato alla ricorrente di limitarsi a fornire informazioni alle sue controparti contrattuali e che le decisioni contrattuali vere e proprie sarebbero prese da queste ultime; al riguardo l'interveniente non formulerebbe una raccomandazione a favore o a sfavore della conclusione di un contratto con una persona oggetto di informazioni. Il 18 ottobre 2018, la ricorrente ha proposto al resistente un reclamo contro tali informazioni, con l'istanza che questi ordini all'interveniente di adempiere alla richiesta di accesso e di cancellazione della ricorrente. L'interveniente sarebbe

- obbligata a fornire informazioni sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze del trattamento.
- Con comunicazione alla ricorrente del 3 giugno 2020, il resistente ha rifiutato di intraprendere ulteriori azioni nei confronti dell'interveniente, con la motivazione, inter alia, che il calcolo del tasso di solvibilità da parte dell'interveniente dovrebbe certamente rispettare i requisiti dettagliatamente indicati dall'articolo 31 del Bundesdatenschutzgesetz (legge federale sulla protezione dei dati) [articolo 1 del Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (legge sull'adeguamento della normativa sulla protezione dei dati al regolamento (UE) 2016/679 e sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/680) (Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU DSAnpUG-EU, ossia legge di adeguamento e di attuazione della normativa UE sulla protezione dei dati) del 30 giugno 2018, BGBl. I pag. 2097; in prosieguo: il «BDSG»]. Detti requisiti sarebbero però normalmente rispettati dall'interveniente e nel caso di specie non vi sarebbe nulla che indichi il contrario.
- Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2016/679 del 4 Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD). Il regolamento generale sulla protezione dei dati prevede un divieto generale di trattamento dei dati, salvo deroghe; le condizioni per la liceità del trattamento si trovano nell'articolo 6 del RGPD. Inoltre, il regolamento generale sulla protezione dei dati contiene un concetto di protezione multistrumentale, che include, in particolare, disposizioni sui diritti degli interessati all'informazione, all'accesso, alla cancellazione e ai reclami all'autorità di controllo competente per intervenire, nonché a un ricorso contro le decisioni amministrative dinanzi ai giudici nazionali. Inoltre, il regolamento generale sulla protezione dei dati disciplina specificamente anche la cosiddetta profilazione, che è giuridicamente definita nell'articolo 4, punto 4, del RGPD e in cui rientra l'attività controversa dell'interveniente sotto la forma del cosiddetto «scoring». La profilazione è disciplinata da varie disposizioni, inter alia, in relazione al diritto di accesso degli interessati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del RGPD, al diritto di opposizione degli interessati nell'articolo 21, paragrafo 1, prima frase, seconda parte, del RGPD e – in sostanza – nell'articolo 22 del RGPD come un divieto generale (articolo 22, paragrafo 1, del RGPD) salvo eccezioni (articolo 22, paragrafo 2, del RGPD), in presenza di decisioni basate unicamente sulla profilazione.
- In quanto regolamento del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 288, secondo comma, TFUE, il regolamento generale sulla protezione dei dati ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nonostante tali principi, il regolamento generale sulla protezione dei dati contiene varie clausole cosiddette di riserva, che danno agli Stati membri un certo margine di manovra per le normative nazionali. In

considerazione della concessione di tali poteri normativi, il nuovo Bundesdatenschutzgesetz (legge federale sulla protezione dei dati) è entrato in vigore il 25 maggio 2018. L'articolo 31 del BDSG contiene disposizioni dettagliate sullo scoring e sulle informazioni sulla solvibilità.

II.

1. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»; GU 2016, C 202, pag. 389) prevede quanto segue:

6 Articolo 7 della Carta – Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

7 Articolo 8 della Carta – Protezione dei dati di carattere personale

- 1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
- 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
- 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

8 Articolo 52 della Carta – Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

(...

2. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»; nel testo consolidato del 7 giugno 2016, GU 2016, C 202, pag. 1) così recita:

9 Articolo 288 TFUE

(...)

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

3. Il regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati; in prosieguo: il «RGPD»; GU 2016, L 119, pag. 1)] dispone quanto segue:

10 Articolo 4 del RGPD – Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

(...)

4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

11 Articolo 6 del RGPD – Liceità del trattamento

- 1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

- 2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.
- 3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:
- a) dal diritto dell'Unione; o
- b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

- 4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:
- a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
- b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;
- c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;

- d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
- e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

12 Articolo 15 del RGPD – Diritto di accesso dell'interessato

- 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: (...)
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

13 Articolo 21 del RGPD – Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo I, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. (...)

14 Articolo 22 del RGPD – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

- 1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
- 2. Il paragrafo I non si applica nel caso in cui la decisione:
- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
- b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
- c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
- 3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

- 4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.
- **4.** Il **Bundesdatenschutzgesetz** (legge federale sulla protezione dei dati) del 30 giugno 2017 (BGBl. I. pag. 2097, modificato dall'articolo 12 della legge del 20 novembre 2019, BGBl. I. pag. 1626) dispone quanto segue:

15 Articolo 31 del BDSG – Protezione delle transazioni commerciali nel caso di scoring e di informazioni sulla solvibilità

- (1) Il ricorso a un tasso di probabilità di un certo comportamento futuro di una persona fisica allo scopo di decidere sulla stipulazione, sull'attuazione o sulla cessazione di un contratto con tale persona («scoring») è consentito solo se
 - 1. le disposizioni della normativa sulla protezione dei dati sono state rispettate,
 - 2. i dati utilizzati per il calcolo probabilistico risultano in maniera comprovata rilevanti per il calcolo del tasso di probabilità del comportamento specifico, sulla base di un procedimento matematico-statistico scientificamente riconosciuto,
 - 3. per il calcolo del tasso di probabilità non sono stati utilizzati esclusivamente dati relativi all'indirizzo, e
 - 4. in caso di utilizzo di dati relativi all'indirizzo, la persona interessata è stata informata dell'utilizzo previsto di tali dati prima del calcolo probabilistico; l'informazione dev'essere documentata.
 - (2) Il ricorso a un tasso di probabilità calcolato da agenzie di valutazione del credito, relativo alla solvibilità e alla disponibilità a pagare di una persona fisica, laddove includa informazioni sui crediti, è consentito solo se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 ed esclusivamente se si tratta di crediti relativi a prestazioni dovute e non adempiute, malgrado la scadenza,
 - 1. che sono stati accertati con sentenza definitiva o provvisoriamente esecutiva o per i quali esiste un titolo di credito ai sensi dell'articolo 794 del Zivilprozessordnung (codice di procedura civile),
 - 2. che sono stati accertati ai sensi dell'articolo 178 dell'Insolvenzordnung (legge in materia di procedure di insolvenza) e non sono stati contestati dal debitore in sede di verifica,
 - 3. che il debitore ha espressamente riconosciuto,

4. relativamente ai quali

- a) il debitore è stato sollecitato per iscritto almeno due volte dopo la data di scadenza del credito,
- b) sono trascorse almeno quattro settimane dal primo sollecito,
- c) il debitore è stato informato previamente ma non prima del primo sollecito di una possibile valutazione da parte di un'agenzia di valutazione del credito, e
- d) non vi è stata contestazione da parte del debitore, oppure
- 5. derivanti da un rapporto contrattuale che può essere risolto senza preavviso a causa di ritardi di pagamento e relativamente ai quali il debitore è stato previamente informato di una possibile valutazione da parte di un'agenzia di valutazione del credito.

Resta salva la liceità del trattamento – incluso il calcolo di tassi di probabilità – di altri dati rilevanti relativi alla solvibilità ai sensi della normativa generale sulla protezione dei dati.

III.

Nel caso di specie, occorre decidere se l'attività delle agenzie di valutazione del credito, come l'interveniente, consistente nel calcolare punteggi di scoring su persone interessate e nel trasmetterli, senza ulteriori raccomandazioni o commenti, a terzi che stipulano o meno un contratto con l'interessato a seconda di tale punteggio di scoring, rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD, Infatti, in tal caso, l'ammissibilità del calcolo di un punteggio finale di scoring ai fini della trasmissione da parte di un'agenzia di valutazione del credito, come l'interveniente, può basarsi solo sull'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del RGPD in combinato disposto con l'articolo 31 del BDSG, per cui le norme diventano, allo stesso tempo, criterio di revisione dell'attività dell'agenzia di valutazione del credito per l'autorità di controllo competente, nel caso in cui l'interessato le proponga un reclamo, come nel procedimento in questione. A sua volta, ciò che rileva è se una disposizione con il contenuto dell'articolo 31 del BDSG sia o meno compatibile con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del RGPD. Infatti, qualora non lo fosse, mancherebbe precisamente il criterio di revisione utilizzato dal resistente in relazione all'interveniente nel caso di specie.

Sulla prima questione:

Applicabilità dell'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD ad agenzie di valutazione del credito

17 Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD, un interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. La disposizione riprende quella precedentemente in vigore, l'articolo 15 della direttiva 95/46/CE. Secondo la sua formulazione, essa sembra indicare un diritto che dev'essere esercitato dall'interessato. Il giudice del rinvio, invece, ritiene che la disposizione sancisca un divieto generale la cui violazione non presuppone un'azione legale individuale.

- 18 Attività quali la controversa compilazione automatizzata di dati personali – effettuata dall'interveniente – ai fini del calcolo di un tasso di probabilità di un certo comportamento futuro di una persona fisica, per trasmetterlo a terzi affinché questi decidano sulla stipulazione, sull'attuazione o sulla cessazione di un contratto con tale persona interessata, rientrano, almeno in base al contenuto dell'attività, nel regime normativo dell'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD. Secondo la sua inequivocabile formulazione, la disposizione si applica non solo, ma anche alle decisioni prese sulla base di una profilazione, come risulta anche dal considerando 71, seconda frase. Quest'ultima è legalmente definita nell'articolo 4, punto 4, del RGPD come qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.
- Il calcolo di punteggi di scoring risponde a tali elementi definitori. Ciò è supportato anche dal considerando 71, seconda frase, secondo cui la profilazione deve essere intesa, tra l'altro, come l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti la situazione economica, l'affidabilità o il comportamento di una persona. La prima frase del considerando 71 menziona inoltre il rifiuto automatico di una domanda di credito online come esempio di decisioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD. Pertanto, in linea di principio, l'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD si applica, ad ogni modo, a casi come quello di specie poiché nell'intenzione del legislatore europeo il calcolo di un punteggio di scoring rappresenta un caso di profilazione ai sensi dell'articolo 4, punto 4, del RGPD.
- In sostanza, il giudice del rinvio considera evidente che, in casi quale quello di specie, è soddisfatto anche il requisito di una *decisione* basata unicamente su un *trattamento automatizzato*, come richiesto dall'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD. A ciò non si oppone il fatto che, come già menzionato, l'attività principale delle agenzie di valutazione del credito quali l'interveniente –, consistente nel calcolo di punteggi di scoring, dev'essere considerata un caso di profilazione ai sensi dei considerando. È evidente che con l'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD, il legislatore europeo non intendeva disciplinare di per sé l'ammissibilità della profilazione nell'ambito della normativa sulla protezione dei dati, ma solo disciplinarla, per così dire, laddove è parte di una decisione basata su una decisione automatizzata. Ciò risulta già dalla formulazione della disposizione, il

- cui divieto si focalizza prevalentemente su una *decisione basata* sulla profilazione o su altri trattamenti automatizzati di dati ma non sulla profilazione di per sé.
- Tuttavia, il giudice ritiene che il calcolo di un punteggio di scoring da parte di un'agenzia di valutazione del credito non sia meramente una profilazione funzionale alla decisione del terzo titolare del trattamento, ma sia precisamente una «decisione» autonoma ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD.
- 22 Alla luce della formulazione dell'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD, il giudice è consapevole del fatto che tale disposizione, se interpretata restrittivamente, si presta ad essere intesa – e così è comunemente – nel senso che essa non si applica direttamente all'attività delle agenzie di valutazione del credito come l'interveniente. Il giudice ritiene però che una tale interpretazione si basi su una comprensione errata dell'attività delle agenzie di valutazione del credito e dell'influenza dei punteggi di scoring da esse calcolati. Infatti, tale interpretazione poggia sull'idea che le agenzie di valutazione del credito non prendano esse stesse la decisione rilevante per l'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD, poiché si limitano a predisporre, per così dire, la decisione finale del responsabile del trattamento, accertando e compilando i dati personali tramite una profilazione e il conseguente calcolo di un punteggio finale di scoring, senza tuttavia rivolgere normalmente al terzo titolare del trattamento una raccomandazione a favore o sfavore di un accordo contrattuale con l'interessato al momento della trasmissione del punteggio di scoring.
- Nelle sue disposizioni e nei suoi considerando, il RGPD opera una distinzione 23 concettuale tra il trattamento, da un lato, e la decisione basata sul trattamento, dall'altro, e non intende introdurre alcuna disposizione sostanziale autonoma sulla profilazione. Pertanto, l'articolo 4, punto 4, del RGPD stabilisce che ai fini del RGPD la profilazione è «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali» «per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica». La formulazione della definizione legale può quindi essere intesa nel senso che la profilazione non consista solo nel calcolo dei parametri per ottenere il risultato della valutazione, ma includa anche il risultato della valutazione. In relazione al caso di specie, ciò potrebbe anche includere la compilazione automatica delle caratteristiche individuali con lo scopo di sottrarre un punteggio totale di scoring da parte di un'agenzia di valutazione del credito ed il suo calcolo effettivo. Nel senso di una tale accezione del termine si potrebbe interpretare anche l'articolo 21, paragrafo 1, prima frase, del RGPD, ai sensi del quale il diritto di opposizione dell'interessato si riferisce a qualsiasi trattamento, compresa la profilazione sulla base delle disposizioni del RGPD, come recita la seconda parte della frase. In definitiva, la differenziazione tra trattamento automatizzato tramite profilazione, da un lato, e processo decisionale, dall'altro, emerge principalmente dall'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD. Affermando che un interessato ha il diritto «di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione», l'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD stabilisce esplicitamente un nesso causale e una sequenza cronologicamente obbligata tra il trattamento automatizzato (compresa la profilazione) e la decisione

basata su di esso. L'intenzione del legislatore europeo di distinguere tra i due concetti è ulteriormente sostenuta dal considerando 71, prima e seconda frase. Mentre la prima frase del considerando 71 spiega che l'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione che valuti informazioni personali che lo riguardano che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato, la seconda frase del considerando 71 aggiunge a tale postulato che «tale trattamento» – e quindi non «decisione» – comprenderebbe anche la profilazione. Come esempio di «decisione», il considerando 71, prima frase, indica meglio il rifiuto automatico di una domanda di credito, includendo così a grandi linee la fattispecie in questione, in quanto la decisione di rifiuto dell'istituto di credito nei confronti della ricorrente è la «decisione» rilevante, e non il calcolo del punteggio di scoring da parte dell'interveniente. In definitiva, sulla base della loro formulazione, gli articoli 21, paragrafo 1, prima frase, 22, paragrafo 1, e 4, punto 4, del RGPD, così come i considerando 71, prima e seconda frase, e 72 possono essere intesi nel senso che le fattispecie quali quella di cui al procedimento principale, in cui un'agenzia di valutazione del credito calcola un punteggio di scoring, costituiscono un «trattamento», ma non una «decisione» ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD.

- Tuttavia, il giudice del rinvio nutre notevoli dubbi su un'interpretazione così restrittiva dell'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD. Esso ravvisa elementi significativi a sostegno della tesi secondo cui il calcolo automatizzato di un punteggio di scoring da parte di agenzie di valutazione del credito, ai fini di una valutazione prognostica della capacità economica di un interessato, è una decisione autonoma basata su un trattamento automatizzato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD. I suoi dubbi si riferiscono, su un piano fattuale, all'importanza del punteggio di scoring calcolato dalle agenzie di valutazione del credito nella prassi decisionale di terzi titolari del trattamento e, su un piano giuridico, agli obiettivi perseguiti dall'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD, nonché alle garanzie di protezione giuridica di cui agli articoli 87 e seguenti del RGPD.
- Da un punto di vista fattuale, il giudice nutre serie riserve sull'ipotesi che, in 25 presenza di un punteggio di scoring su un interessato, terzi titolari del trattamento prendano una decisione individuale, non basata unicamente su un'automazione, come richiesto dall'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD. Anche se, almeno ipoteticamente, i terzi titolari del trattamento possono decidere autonomamente se e come instaurare un rapporto contrattuale con l'interessato, poiché in tale fase del processo decisionale è ancora possibile, in linea di principio, una decisione individuale sotto il controllo umano, in concreto il punteggio di scoring trasmesso dalle agenzie di valutazione del credito influisce in maniera così determinante su tale decisione da emergere, per così dire, dalla decisione del terzo titolare del trattamento. In altre parole: in realtà, a determinare, in ultima analisi, se e come il terzo titolare del trattamento stipulerà un contratto con l'interessato è il punteggio di scoring calcolato dall'agenzia di valutazione del credito sulla base di un trattamento automatizzato. Anche se il terzo titolare del trattamento non deve prendere la sua decisione solo in base al punteggio di scoring, di solito lo fa ampiamente. Benché un prestito possa essere rifiutato malgrado un punteggio di

scoring in linea di principio sufficiente (per altre ragioni, come l'assenza di garanzie o dubbi sull'esito positivo di un investimento da finanziare), un punteggio di scoring insufficiente porterà al rifiuto di un prestito in quasi tutti i casi, almeno nell'area dei prestiti al consumo, ancorché un investimento sembri altrimenti proficuo. Il fatto che i punteggi di scoring abbiano un peso decisivo nella concessione dei prestiti e nella formulazione delle loro condizioni è dimostrato dalle esperienze delle autorità di controllo della protezione dei dati (OMISSIS). [Riferimento alla fonte].

- Tuttavia, l'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD fatte salve le eccezioni di cui 26 all'articolo 22, paragrafo 2, del RGPD – mira a proteggere l'interessato proprio dai pericoli di tale forma di processo decisionale basato unicamente sull'automazione. La preoccupazione del legislatore europeo è quella di impedire che il processo decisionale avvenga senza una valutazione e deliberazione individuali da parte di un essere umano. L'interessato non deve essere alla mercé di un processo esclusivamente tecnico e imperscrutabile, senza poter comprendere i presupposti e i criteri di valutazione sottostanti e, se necessario, intervenire esercitando i suoi diritti. Infatti, oltre alla protezione contro decisioni discriminatorie basate su programmi di trattamento dei dati asseritamente oggettivi, scopo del regolamento è anche quello di creare trasparenza ed equità nel processo decisionale. Le decisioni sull'esercizio di libertà individuali non devono essere lasciate incontrollatamente alla logica di algoritmi. Infatti, gli algoritmi lavorano con correlazioni e probabilità che non seguono necessariamente una causalità e inoltre non portano necessariamente a risultati «corretti» in base a una valutazione umana. Piuttosto, la sistematizzazione di dati individuali rilevanti può condurre a conclusioni errate, ingiuste o discriminatorie che – se poste alla base di un processo decisionale - influiscono considerevolmente sulle libertà dell'interessato e lo degradano da soggetto a oggetto di una decisione spersonalizzata. Ciò è tanto più vero quando l'interessato non è consapevole dell'uso di algoritmi o - se lo è - non può sapere quali dati concorrano alla decisione, con quale peso e attraverso quali metodi di analisi. Tuttavia, è precisamente tale intenzione del legislatore europeo di rendere obbligatorio, in linea di principio, un correttivo umano per il trattamento automatizzato dei dati e di ammettere deroghe solo in limitati casi eccezionali (articolo 22, paragrafo 2, del RGPD) ad essere vanificata poiché il punteggio di scoring calcolato automaticamente assume sostanzialmente un peso predominante nel processo decisionale del terzo titolare del trattamento.
- Il legislatore europeo ha voluto risolvere tale conflitto di fondo con il divieto contenuto nell'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD, per così dire «a spese» del terzo responsabile del trattamento, partendo dalla decisione (finale) nei confronti dell'interessato. Infatti, i requisiti procedurali per la profilazione sono formulati solo nella sesta frase del considerando 71, rilevante per la profilazione. Del resto, l'ammissibilità del trattamento dei dati ai fini della profilazione risulta comunque tuttalpiù dalle condizioni generali di trattamento previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del RGPD. Ciò deriva sia dall'articolo 21, paragrafo 1, prima frase, seconda parte, del RGPD, che rinvia all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere e) e

- f), del RGPD come possibile base giuridica per la profilazione, sia dal considerando 72, prima frase, secondo cui la profilazione è soggetta alle norme del RGPD che disciplinano il trattamento dei dati personali, quindi anche le basi giuridiche del trattamento o i principi di protezione dei dati.
- Come risultato di tali disposizioni solo rudimentali del RGPD sulla profilazione, da un lato, e del postulato fondamentale dell'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD, dall'altro, si pone in particolare il problema dell'effettivo esercizio dei diritti da parte degli interessati. Insieme al meccanismo di vigilanza da parte dell'autorità di controllo, questo è il meccanismo decisivo di applicazione giuridica del RGPD. Ciò è dimostrato non solo dai diritti di reclamo e di ricorso giurisdizionale, ben equilibrati e disciplinati esaustivamente, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del RGPD, ma anche dai diritti complementari degli interessati previsti dagli articoli 12 e seguenti del RGPD. L'obiettivo del RGPD è quello di abilitare e mobilitare il cittadino europeo maggiorenne all'applicazione del diritto, attraverso corrispondenti disposizioni, in particolare, su diritti di accesso e obblighi di trasparenza.
- Tali diritti sono minati dall'interazione tra attività e (assenza di) obblighi delle agenzie di valutazione del credito, così come dalla prassi decisionale dei terzi titolari del trattamento. Sebbene l'interessato abbia un generale diritto di accesso nei confronti delle agenzie di valutazione del credito ai sensi dell'articolo 15 del RGPD, tale diritto non risponde alle specificità della profilazione, che il RGPD cerca di disciplinare precisamente attraverso gli articoli 15, paragrafo 1, lettera h), 21, paragrafo 1, prima frase, seconda parte, e 22 del RGPD. Infatti, nell'ambito del generale diritto di accesso, le agenzie di valutazione del credito non sono obbligate a rivelare la logica e la combinazione dei parametri decisivi per il calcolo del punteggio di scoring, e di fatto non le rivelano per ragioni di tutela della concorrenza, invocando il loro segreto industriale e commerciale.
- 30 Neanche il terzo responsabile del trattamento può fornire all'interessato informazioni sul calcolo del punteggio di scoring, su cui si basa precisamente e prevalentemente la sua decisione, perché non conosce la logica in questione; essa non gli viene comunicata dall'agenzia di valutazione del credito.
- Ciò crea una lacuna nella protezione giuridica: il soggetto da cui si dovrebbero ottenere le informazioni necessarie all'interessato non è obbligato a fornire informazioni ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del RGPD, perché non gestisce un proprio «processo decisionale automatizzato» ai sensi di detta disposizione, e il soggetto che basa il suo processo decisionale sul calcolo automatizzato del punteggio di scoring ed è obbligato a fornire informazioni ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del RGPD non può fornire le informazioni richieste perché non ne dispone.
- Qualora il calcolo del punteggio di scoring da parte di un'agenzia di valutazione del credito rientrasse nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD, tale lacuna nella protezione giuridica verrebbe meno. In tal caso, non solo

il calcolo di punteggi di scoring rientra nel divieto dell'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD, per cui, essendo basato unicamente su un trattamento automatizzato, è consentito solo nelle circostanze eccezionali dell'articolo 22, paragrafo 2, del RGPD, in conformità all'intenzione del legislatore europeo di limitare almeno normativamente tali decisioni. Tenuto conto della clausola di riserva dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del RGPD, tale approccio consente anche una regolamentazione dettagliata di tali processi decisionali da parte degli Stati membri, cosa che rimane loro preclusa ai sensi delle disposizioni finora vigenti del RGPD sulla profilazione e sui processi decisionali automatizzati (v. seconda questione pregiudiziale).

33 La lacuna nella protezione giuridica non è neanche sufficientemente colmata dal diritto di opposizione dell'interessato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, prima frase, secondo parte, del RGPD. Tale disposizione prevede certamente che l'interessato ha il diritto «di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1[, primo comma], lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni». Tuttavia, nel caso delle agenzie di valutazione del credito, l'interessato di solito non sa di essere diventato oggetto di una procedura automatizzata di scoring. Di solito lo apprende solo dopo l'adozione di una decisione a lui sfavorevole da parte di un terzo titolare del trattamento, che fa riferimento al punteggio di scoring. A quel punto, però, il diritto di opposizione non gli è più utile, almeno per quanto riguarda la pratica che è stata chiusa; egli può quindi ancora esercitare il suo diritto di opposizione solo per quanto riguarda il futuro trattamento dei dati da parte dell'agenzia di valutazione del credito.

Sulla seconda questione:

Disposizioni nazionali sullo scoring

- Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del BDSG, l'ammissibilità del ricorso a un tasso di probabilità di un certo comportamento futuro di una persona fisica allo scopo di decidere sulla stipulazione, sull'attuazione o sulla cessazione di un contratto con tale persona («scoring») è subordinata all'adempimento di ulteriori condizioni. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del BDSG, il ricorso a un tasso di probabilità calcolato da agenzie di valutazione del credito, relativo alla solvibilità e alla disponibilità a pagare di una persona fisica, laddove includa informazioni sui crediti, è consentito solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del BDSG ed esclusivamente se si tratta di crediti relativi a prestazioni dovute e non adempiute, malgrado la scadenza, che soddisfino ulteriori condizioni specifiche, mentre resta salva la liceità del trattamento incluso il calcolo di un tasso di probabilità di altri dati rilevanti relativi alla solvibilità ai sensi della normativa generale sulla protezione dei dati.
- 35 Pertanto, con l'articolo 31 del BDSG, il legislatore tedesco disciplina fondamentalmente lo scoring come un caso di profilazione. Il giudice del rinvio

nutre ambi dubbi sulla compatibilità di tali disposizioni con l'articolo 22 del RGPD poiché il legislatore tedesco disciplina solo il «ricorso» al «tasso di probabilità», ma non il calcolo stesso di tale tasso.

- L'articolo 31 del BDSG è esaustivo nel disciplinare la profilazione solo laddove essa costituisca la base di una decisione fondata su di essa. Il divieto si riferisce però, quindi, solo alla *decisione*, non alla profilazione che la precede. Né l'articolo 22 del RGPD, né altre disposizioni del RGPD indicano specifici requisiti sostanziali per la liceità del trattamento dei dati ai fini della profilazione sotto la forma stessa dello scoring. Per il resto, relativamente alla profilazione, sono presenti solo disposizioni sulle informazioni da fornire nell'articolo 14, paragrafo 2, lettera g), del RGPD, sul diritto di accesso nell'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del RGPD ma in entrambi i casi solo in relazione all'esistenza di un processo decisionale automatizzato, non alla profilazione di per sé e sul diritto di opposizione dell'interessato nell'articolo 21, paragrafo 1, prima frase, prima parte, del RGPD, nonché in altre disposizioni irrilevanti per il procedimento in questione.
- In mancanza di disposizioni specifiche, l'ammissibilità della profilazione, laddove questa non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 del RGPD sotto forma di scoring tramite la decisione basata su di essa, è quindi altrimenti disciplinata in base alle condizioni generali di trattamento ai sensi dell'articolo 6 del RGPD. Il legislatore tedesco, consentendo lo scoring in presenza di condizioni sostanziali più ampie, disciplina nel dettaglio la materia normativa oltre quanto disposto dagli articoli 6 e 22 del RGPD, senza però averne il potere normativo.
- In particolare, un corrispondente potere normativo non può essere desunto 38 dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del RGPD. Il RGPD prevede un potere di uno Stato membro di legiferare in materia di profilazione solo se la decisione si basa unicamente sul trattamento automatizzato. L'articolo 31 del BDSG, invece, prevede disposizioni indifferenziate anche per quanto riguarda processi decisionali non automatizzati, con ciò consentendo però il ricorso a un trattamento dei dati basato sullo scoring. Tuttavia, in base all'impianto sistematico dell'articolo 22 del RGPD e alle condizioni generali di trattamento di cui all'articolo 6 del RGPD, l'ammissibilità delle decisioni che non sono basate su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, è regolata dall'articolo 6 del RGPD. Tale materia è sottratta al potere normativo del legislatore nazionale, il che può essere considerato come un'intenzionale rinuncia normativa del legislatore europeo, il quale, evidentemente, non ha voluto porre condizioni più specifiche per la profilazione. Pertanto, ciò non può essere fatto semplicemente dal legislatore nazionale, se non, nel contesto dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del RGPD, con disposizioni dello Stato membro che si limitino a stabilire requisiti di legge per decisioni che sono precisamente basate unicamente sul trattamento automatizzato.
- 39 Ciò vale in particolare alla luce del fatto che il RGPD è un regolamento ai sensi dell'articolo 288, [secondo] comma, TFUE. Secondo la giurisprudenza

consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, al legislatore nazionale è già preclusa la possibilità di effettuare valutazioni giuridicamente definitive – nella fattispecie l'articolo 31 del BDSG – relativamente a norme astrattamente formulate dal legislatore europeo – nella fattispecie gli articoli 6 e 22 del RGPD – per quanto riguarda le prescrizioni delle direttive (sentenza del 19 ottobre 2016, Breyer, C-582/14, ECLI:EU:C:2016:779, punti 62 e seguenti). Ciò deve valere a fortiori per le disposizioni dei regolamenti, come nel caso di specie.

del BDSG, non specifichi neanche su cosa si fondi la sua competenza normativa con riguardo a tale disposizione. La motivazione della legge consiste in dichiarazioni più o meno generiche sul fatto che la disposizione riprenderebbe le disposizioni precedenti di cui agli articoli 28a e 28b del BDSG, nella versione previgente, e che le disposizioni sostanziali sarebbero ancora rilevanti. Invece, il disegno di legge del Bundesministerium des Innern (Ministero federale dell'Interno) dell'11 novembre 2016, pag. 93, sosteneva ancora che il potere normativo dello Stato membro derivava dal «combinato disposto degli articoli 6, paragrafo 4, e 23, paragrafo 1» del RGPD. Tuttavia, tale approccio – già di per sé insostenibile – è stato chiaramente abbandonato nel corso del processo legislativo.

IV.

- 41 Alla luce di quanto precede, è necessario un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'esito della controversia dipende dalle questioni pregiudiziali.
- Il procedimento dipende dalla [risposta alla] prima questione pregiudiziale. Se l'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD dovesse essere interpretato nel senso che il calcolo di un punteggio di scoring da parte di un'agenzia di valutazione del credito è una decisione autonoma ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD, questi ossia la sua attività determinante sarebbe soggetto al divieto di decisioni individuali automatizzate. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del RGPD, occorrerebbe un fondamento giuridico dello Stato membro, che può essere ravvisato solo nell'articolo 31 del BDSG. Tuttavia, sussistono seri dubbi sulla sua compatibilità con l'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD. In tal caso l'interveniente non solo agirebbe in assenza di un fondamento giuridico, ma violerebbe ipso iure il divieto dell'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD. Di conseguenza, allo stesso tempo, la ricorrente avrebbe il diritto di chiedere al resistente di (continuare a) trattare il suo caso in qualità di autorità di controllo.
- In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, nel senso che la profilazione di per sé non sia una decisione ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del RGPD, la clausola di riserva dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del RGPD non si applica alle normative nazionali in materia di profilazione. A causa del carattere fondamentalmente esaustivo del RGPD, diretto a un'armonizzazione completa, occorre quindi cercare un altro potere normativo per le normative nazionali. Tuttavia, poiché, come esposto, un tale potere non è evidente e, in

particolare, non risulta dalle disposizioni rudimentali del RGPD, la normativa nazionale di cui all'articolo 31 del BDSG non è applicabile. Ciò modifica l'ambito di esame dell'autorità di controllo nazionale, che quindi dovrebbe esaminare la compatibilità dell'attività delle agenzie di valutazione del credito con l'articolo 6 del RGPD.

V.

44 La presente ordinanza è definitiva.

(OMISSIS)

Wiesbaden, il 7 ottobre 2021

(OMISSIS) [Firme; autenticazione della copia]

